*Comune di Palma di Montechiaro*
*( Prov. di Agrigento)*

1. E. ***Originale di Deliberazione della Giunta Municipale***

n. 10 del Registro
del 24 · 1 · 2017

**Oggetto**: Atto di appello Cani Rosario c/ Comune di Palma di Montechiaro. Costituzione in giudizio.

**ANNO 2017**

*L'anno duemiladiciassette, il giorno* Ventiquattro *del mese di Gennaio, alle ore* 17,55 *, nell'ufficio del Sindaco, convocata con appositi avvisi, si è riunita la Giunta comunale con la presenza dei signori:*

| | | Presente | Assente |
|---|---|---|---|
| - **AMATO PASQUALE** | ***Sindaco*** | X | |
| - ***MOGAVERO PROVVIDENZA M.*** | ***Vice Sindaco*** | | X |
| - ***SFERLAZZA ERNESTO*** | ***Assessore*** | | X |
| - ***BELLANTI CLAUDIA*** | ***Assessore*** | X | |
| - ***LUMIA GIUSY*** | ***Assessore*** | X | |

Partecipa il Vice Segretario Generale d.ssa Rosa Di Blasi

Il Sindaco, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Il Capo Settore Affari Tributari e Legali, Dott.ssa Rosa Di Blasi,

Premesso che:

In data 26.06.2014, con prot. n.19103, è stato notificato atto di citazione avanti il Giudice di Pace di Agrigento dal Sig. Cani Rosario contro il Comune di Palma di Montechiaro, al fine di ottenere il risarcimento del danno subito dall'odierno attore in data 1 marzo 2014 alle ore 11.30 circa, nella Via Odierna, nei pressi del civico 519, a causa della caduta sullo stesso di un segnale stradale apposto sul muro, causandogli lesioni personali quantificati in complessivi € 3.000,00;

Con delibera di G.M. n. 121/2014 è stato conferito incarico legale per la difesa dell'Ente all'Avv. Claudio Trovato;

Con atto di Appello innanzi al Tribunale di Agrigento, notificato al legale dell'Ente e assunto al protocollo generale dell'ente in data 20/01/2017 prot. n. 2305, il Sig. Cani Rosario ha proposto appello avverso la sentenza n. 800/2015 del Giudice di Pace di Agrigento per omessa ammissione della chiesta ctu medico legale ed omessa ed insufficiente motivazione;

Esaminato l'atto introduttivo del giudizio;

Ritenuto opportuno costituirsi nel predetto giudizio di appello, al fine di tutelare gli interessi della Pubblica amministrazione;

Dato atto che il Comune di Palma di Montechiaro ha affidato il servizio giuridico legale, giusta disciplinare – contratto, stipulato in data 12.10.2015, all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo;

Dato atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, è stato assunto sul cap. 860 – imp. 77444-77445;

Propone

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale di Agrigento nella citazione in appello proposta dal sig. Cani Rosario avverso la sentenza n.800/2015 del Giudice di Pace di Agrigento;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà attenendosi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Il Proponente
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio interessato: Affari Legali
Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità tecnica;

Il Responsabile del Servizio
Dott.ssa Rosa Di Blasi

Parere del Responsabile del Servizio di Ragioneria:

Esaminata la proposta in oggetto, per l'adozione della relativa deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art.53 della legge n.142/90, recepita con L.R. n.48/91, così come sostituito dall'art.12 della legge n.30 del 23.12.2000, si esprime parere favorevole in ordine alla sua regolarità contabile;

Il Responsabile del Servizio Finanze

Visto per il riscontro di compatibilità ai sensi dell'art.183, comma 6 del T.u.e.l.

Il Responsabile del Servizio Finanze

**La Giunta**

Visti i pareri favorevoli espressi dal responsabile del servizio interessato e dal responsabile del servizio finanziario;

Ritenuto opportuno nominare un difensore al fine di tutelare le ragioni del Comune;

Visto il vigente O.R.EE.LL.;

A voti unanimi espressi nei modi e forme di legge;

***Delibera***

Di tutelare gli interessi dell'Ente conferendo apposito mandato all'Avv. Claudio Trovato del Foro di Palermo per costituirsi davanti al Tribunale di Agrigento nella citazione in appello proposta dal sig. Cani Rosario avverso la sentenza n.800/2015 del Giudice di Pace di Agrigento;

Di attribuire al professionista incaricato ogni facoltà attenendosi scrupolosamente al disciplinare – contratto sottoscritto in data 12.10.2015;

Di dare atto che l'impegno di spesa, relativamente al corrispettivo e ogni e qualsiasi altro emolumento spettante al professionista, trova copertura finanziaria sul cap. 860 – imp. 77444-77445

Con separata votazione unanime la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva.

COPIA

**Studio Legale**
Avv. Giuseppina Figliola,
via Garibaldi, 90 92020 Racalmuto
tel e fax 0922 948107 cell. 3381568849
e mail: avv.figliola@virgilio.it
pec giuseppinafigliola@avvocatiagrigento.it

**TRIBUNALE DI AGRIGENTO**

**Atto di appello**

Per Il signor Cani Rosario nato il 7.11.1964 a Palma di Montechiaro ed ivi residente in C/da Orti SS 115, cod. fisc. CNA RSR 64S07 G282H, elettivamente domiciliato in Racalmuto, Via Garibaldi, 90, presso lo studio dell'avv. Giuseppina Figliola, che lo rappresenta e difende per procura in originale all'atto di citazione (C.F. FGLGPP68E65B519E -FAX 0922948107 – PEC giuseppinafigliola@avvocatiagrigento.it)

- Appellante

**CONTRO**

il Comune di Palma di Montechiaro (c.f. 81000070847), in persona del Sindaco pro-tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Claudio Trovato ed elettivamente domiciliato presso il Suo Studio, in Palermo, via Delle Alpi, n. 52,

- Appellato

**AVVERSO**

**la sentenza n. 800/15 del Giudice di Pace di Agrigento**, Dr.ssa Michelina Prestia, depositata in data 24 novembre 2015.

**Si premette:**

Con atto di citazione del 16.06.2014, il signor Cani Rosario chiedeva, ex artt. 2051 e 2043 c.c., la condanna del Comune di Palma di

Comune di Palma di Mont.ro
Protocollo Generale
TIPO - E
PROT. N. 0002305
del 20/01/2017

Montechiaro al risarcimento dei danni subiti a seguito del sinistro verificatosi in data 1 marzo 2014, allorquando lo stesso, trovandosi nell'area antistante il "Bar del Corso" in Palma di Montechiaro via G.B. Odierna n. 519, veniva colpito da un pesante segnale stradale che, staccatosi dal muro, gli procurava una contusione cranica con ferita lacero contusa al cuoio capelluto.

In via istruttoria articolava prova per testi dei soggetti che avevano assistito al fatto, produceva documentazione fotografica, il certificato medico rilasciato dal pronto soccorso del nosocomio di Licata e chiedeva l'ammissione di ctu medico legale.

Concludeva, quindi, chiedendo la condanna dell'Ente al pagamento della somma di *€. 3.000,00 a titolo di risarcimento del danno alla persona, patrimoniale e non*, e le spese di lite.

Si costituiva in giudizio il Comune di Palma di Montechiaro impugnando la domanda attrice deducendo che nessuna responsabilità era ascrivibile, nel caso di specie, alla P.A..

Espletata l'istruttoria, ad eccezione della chiesta ctu medico legale che non veniva ammessa, il Giudice di Pace, con la sentenza sopra indicata, accoglieva la domanda di Cani Rosario e condannava il Comune di Palma di Montechiaro a pagare in favore dell'attore, in via equitativa, la somma di € 100,00 oltre interessi dalla data del sinistro al soddisfo, compensando, infine, le spese del giudizio.

Tale sentenza è ingiusta, immotivata, e deve pertanto essere riformata per i seguenti

**MOTIVI**

**Omessa, insufficiente motivazione della sentenza**

*mancata ammissione della chiesta ctu medico legale*

Nel caso che ci occupa, incorre il Primo Giudice nel dedotto vizio di omessa motivazione della sentenza, allorquando, dopo l'esame dei testi indicati, a scioglimento della riserva dell'11 giugno 2015, rigetta la chiesta nomina del CTU, nomina per la quale l'attore ha insistito anche all'udienza del 27 ottobre 2015 fissata per la precisazione delle conclusioni, atteso che lo stesso Giudice non da assolutamente conto in sentenza della motivazione per la quale ne ha disposto il rigetto.

Invero, la decisione di ricorrere o meno ad una consulenza tecnica d'ufficio costituisce un potere discrezionale del giudice, che, tuttavia, è tenuto a motivare adeguatamente il rigetto dell'istanza di ammissione proveniente da una delle parti, dimostrando di poter risolvere, sulla base di corretti criteri, i problemi tecnici connessi alla valutazione degli elementi rilevanti ai fini della decisione, senza potersi limitare a disattendere l'istanza sul presupposto della mancata prova dei fatti che la consulenza avrebbe potuto accertare. Pertanto, nelle controversie che, per il loro contenuto, richiedono si proceda ad un accertamento tecnico, il mancato espletamento di una consulenza medico-legale, specie a fronte di una domanda di parte in tal senso (nella specie, documentata attraverso l'allegazione di un certificato medico indicativo del nesso di causalità tra la contusione cranica con ferita lacero contusa al cuoio capelluto lamentata e la condotta illecita del convenuto), costituisce una grave carenza nell'accertamento dei fatti da parte del giudice di merito, che si traduce in un vizio della motivazione della sentenza (Corte Cass., Sez. 1 civile, 1 settembre 2015, n. 17399).

Il principio secondo cui il provvedimento che dispone la consulenza tecnica rientra nel potere discrezionale del giudice del merito, incensurabile in sede di legittimità, va contemperato con l'altro

principio secondo cui il giudice deve sempre motivare adeguatamente la decisione adottata su una questione tecnica rilevante per la definizione della causa; ne consegue che, quando il giudice disponga di elementi istruttori e di cognizioni proprie, integrati da presunzioni e da nozioni di comune esperienza, sufficienti a dar conto della decisione adottata, non può essere censurato il mancato esercizio di quel potere, mentre se la soluzione scelta non risulti adeguatamente motivata, è sindacabile in sede di legittimità sotto l'anzidetto profilo (Corte Cass., Sez. 2 civile, 3 gennaio 2011, n. 72).

**Omessa, insufficiente motivazione della sentenza**

*Decisione secondo equità*

Il Giudice di Pace dapprima rigetta senza alcuna motivazione la chiesta ctu ritenendo di potere effettuare una valutazione equitativa del danno, dopo però non fornisce alcuna motivazione circa il ricorso a tale criterio decisorio, sconfinando così nel mero arbitrio!

Non motiva infatti né tantomeno fornisce alcun elemento utile a comprendere il ragionamento logico che lo avrebbe condotto a quel calcolo sulla base del quale determina in euro 100,00 il danno sofferto dall'appellante.

Orbene è utile evidenziare che elemento comune, nelle fattispecie in cui è ammesso il ricorso all'equità, è il rifiuto della c.d. "equità cerebrina".

Nel decidere secondo equità, infatti, il giudice non può farsi guidare da concezioni personali o da mere intuizioni, col rischio di sconfinare nell'arbitrio, come appunto nel caso che ci occupa, ma ha il dovere di ispirarsi a criteri noti e generalmente accolti dall'ordinamento vigente,

comportandosi come avrebbe fatto il legislatore se avesse potuto prevedere il caso.

È del tutto pacifico che il giudizio secondo equità rimane distinto dall'assoluta discrezionalità, dovendo seguire un iter argomentativo, con l'indicazione delle ragioni del processo logico in base al quale la valutazione è stata adottata.

Avrebbe ben potuto il Giudice di Pace, nel determinare il danno subito nel caso di specie dall'appellante, ai fini della liquidazione dello stesso, fare ricorso all'applicazione di criteri predeterminati e standardizzati, quali le cosiddette "tabelle" in uso presso il foro di competenza con l'ausilio di elementi puramente soggettivi quali l'età, il grado delle lesioni riportate, i postumi verificatisi, cosi come evidenziati dal Certificato Medico del Pronto Soccorso prodotto in atti.

**Erronea, omessa, insufficiente motivazione della sentenza**

*violazione dell'art. 91 c.p.c*

Si denuncia, infine, la violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione con la quale il Giudice di Pace, dopo avere ritenuto provata la domanda attorea e disposto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, compensa le spese del giudizio.

Invero il principio di soccombenza fissato dall'art. 91 c.p.c., prevede la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'altra parte. E' noto, infatti, che, in caso di integrale vittoria di una parte, la compensazione delle spese di lite costituisce deroga al menzionato principio e può essere disposta ai sensi dell'art. 92 c.p.c., solo in presenza di ***gravi ed eccezionali ragioni***. La novella ha, quindi, elevato la soglia per la compensazione dai "giusti motivi" agli "eccezionali motivi" nell'esigenza di non

compromettere del tutto, col costo del processo, il diritto riconosciuto anche solo in parte.
La medesima disposizione prevede che la deroga debba essere motivata con giustificazione esplicita, o quantomeno desumibile dall'intero contesto. La compensazione deve trovare riscontro in concreto e specifici aspetti della controversia decisa, fondati su argomentazioni giuridiche o di fatto idonee a giustificare la statuizione di compensazione adottata in concreta.
Il Giudice di Pace, nel caso di specie, non fornisce alcuna motivazione su quali siano le gravi ed eccezionali ragioni che giustifichino e determinino la compensazione delle spese.

Si chiede, pertanto, in riforma dell'impugnata sentenza, la modifica di tali parti in favore di una pronuncia che affermi:

**A)** l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla mancata ammissione della chiesta CTU medico legale;
**B)** l'omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, in ordine al ricorso ad una pronuncia secondo equità;
**C)** l'erronea, omessa o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado, in ordine alla violazione dell'art. 91 c.p.c., in relazione alla statuizione con la quale il Giudice di Pace, dopo avere ritenuto provata la domanda attorea e disposto la condanna del convenuto al risarcimento dei danni, compensa le spese del giudizio.
La nuova ricostruzione è rilevante ai fini della decisione perché condurrebbe ad una riforma della sentenza di Primo Grado.
Si evidenzia che la richiesta è in linea con la giurisprudenza prevalente, giuste sentenze citate in narrativa, così sussistendo alte probabilità di accoglimento.

Tutto ciò premesso,

**CITA**

il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, via Delle Alpi, n. 52 presso il suo procuratore costituito Avv. Claudio Trovato, a comparire dinanzi al Tribunale di Agrigento, Sezione e Giudice designandi, all'udienza che ivi sarà tenuta il giorno 16.06.2016, ore di rito, con invito a costituirsi, ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166 c.p.c., nel termine di 20 giorni prima dell'udienza indicata nel presente atto, oppure di quella fissata, ai sensi dell'art.168 bis ultimo comma c.p.c., dal Giudice con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. all'art. 343 c.p.c. e, inoltre, con avviso che in caso di mancata costituzione si procederà in contumacia per ivi sentir accogliere le seguenti

**CONCLUSIONI**

Piaccia al Tribunale Adito, respinta ogni contraria istanza, riformare l'impugnata sentenza e per l'effetto:

in via istruttoria disporre CTU medico legale al fine di valutare il danno patrimoniale e non, sofferto dall'appellante;

nel merito, accogliere la domanda attorea, poiché fondata in fatto ed in diritto, e per l'effetto condannare il Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco Legale Rappresentante pro-tempore, in favore dell'attore, al risarcimento del danno biologico, morale e spese, mediante pagamento della somma pari ad € 3.000,00, ovvero di quella maggiore o minore che sarà accertata con CTU medico legale da espletare, oltre ancora agli interessi legali e rivalutazione monetaria, con decorrenza come per legge dalla messa in mora sino all'effettivo soddisfo.

Condannare l'appellato al pagamento delle spese, competenze e onorari di entrambi i gradi di giudizio.

Deposita:

1) fascicolo di primo grado;

2) copia autentica sentenza impugnata.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il valore della controversia è pari a Euro 3.000,00.

Agrigento 10.02.2016

Avv. Giuseppina Figliola

**Relata di notifica**

Su richiesta del signor Cani Rosario e dell'Avv. Giuseppina Figliola quale suo procuratore come in atti, Io sottoscritto, Ufficiale Giudiziario addetto all'Ufficio Unico Notifiche presso il Tribunale di Agrigento, ho notificato il suesteso atto al Comune di Palma di Montechiaro, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato presso il suo procuratore costituito Avv. Claudio Trovato, **in Palermo, via Delle Alpi, n. 52**, mediante consegna di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale

Agrigento, lì 15 FEB. 2016

TRIBUNALE DI AGRIGENTO
UFFICIALE GIUDIZIARIO
- A. Cellura -

A AGRIGENTO
GIUDIZIARIO
- Cellura -

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

Per copia conforme all'originale per uso amministrativo

Dalla residenza municipale, lì _____

IL SEGRETARIO GENERALE

---

Affissa all'Albo Pretorio il _____

Defissa il _____

IL MESSO COMUNALE

---

Il Segretario Generale del Comune,

*CERTIFICA*

Su conforme relazione del messo incaricato per la pubblicazione degli atti, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per quindici giorni consecutivi a partire dal giorno _____, senza opposizioni o reclami.

Dalla residenza comunale, lì .....

IL SEGRETARIO GENERALE

---

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 24.1.2017, essendo stata dichiarata immediatamente esecutiva.

Dalla residenza comunale, lì

IL SEGRETARIO GENERALE